

## VERBALE DI ACCORDO

Oggi 24 Maggio 1962 si sono riuniti presso la Sede della Eurocohoeserve S.p.A. di Medolla i Sigg. Spadini Jacques e il Sig. Spotti Dr. Bruno per la Direzione, e i Sigg. Sitta Carlo Alberto e Rinaldi Anselmo per la C.I.S.L., i Sigg. Brandini Vittorio e Fregni Lino per la C.C.I.L., onde procedere al rinnovo dell'accordo integrativo aziendale scaduto il 30 Aprile 1962.


Dopo ampio e serio dibattito le parti hanno convenuto quanto segue:

- 1- In base alle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali, la Direzione si impegna, in sostituzione del vestiario previsto dal C.C.I.L. (vestiario che per disposizione della Direzione stessa deve essere sempre pulito e quindi rinnovato, conforme alle necessità e norme igieniche richieste dalle lavorazioni alimentari) di corrispondere, come indennità vestiario L. 4.000- mensili a tutti i Dipendenti, Operai e Intermadi esclusi coloro che hanno stipulato accordi individuali superiori a L. 90.000.- mensili, ed inoltre L. 6.000 mensili come rimborsa spese di trasporto, in considerazione che lo stabilimento si trova dislocato dal centro abitato, non è servito da mezzi pubblici di trasporto ed obbliga quindi gli operai e servizi di propri mezzi di locomozione, in quanto lo sviluppo delle lavorazioni richiede l'ingaggio di Operai dai centri limitrofi, con chilometraggio medio di 8 Km., senza tener conto del disagio e del perditempo dovuto a detta distanza. ✓
- 2- Sarà svolta una revisione delle qualifiche operarie, Intermie ed Impiegatizie attraverso un esame fra Direzione e Sindacati, alla presenza dei dirigenti Sindacali e Aziendali.
- 3- L'Azienda si impegna a migliorare sempre più le condizioni di sicurezza e di prevenzione degli infurtuni. In caso di infarto o malattia l'Azienda corrisponderà direttamente a tutti i dipendenti, a partire dal primo giorno e per il periodo di durata dell'assenza; il salario medio di otto ore giornaliere, provvedendo ovviamente alla riacquisto delle indennità dovute ai lavoratori dagli istituti preposti.
- 4- Concessione di un periodo di riposo pagato di mezz'ora durante i turni ad orario continuativo sia di sei ore che di otto ore e di dieci ore e comministrazioni a spese dell'Azienda di una bevanda appropriata.
- 5- Fermo restando la corresponsione ai giovani e ragazze inferiore ai venti anni del salario dei superiori ai Venti, si conviene di corrispondere alle lavoratrici come minimo la 2a categoria femminile.
- 6- Resta confermato che l'Azienda effettuerà la trattenuta dell'uno per cento sul salario globale di tutti i Dipendenti, quanto questi abbiano dato il loro consenso attraverso il personale d'Ufficio dell'Azienda Stessa. La somma raccolta sarà di volta in volta raccolta da un rappresentante Sindacale.
- 7- Si riconferma il riconoscimento da parte delle Direzioni delle Sezioni Sindacali Aziendali, composta sia per la CISL che per la CGIL di tre membri fissi per tutto l'anno e di due aggiunti nel periodo di punta, riservando ad esse tutti i diritti dell'accordo precedente e la facoltà di riunire la Maestranza all'interno dell'Azienda in un luogo da stabilire con la Direzione stessa.  
Se esistessero altri miglior forze purificate dall'accordo scambiabile fruibile che riguardano gli impianti rimanendo intascate.

- Si conviene che almeno due volte all'anno i Dirigenti Funzionari del Sindacato potranno usufruendo dei locali dello Stabilimento, previo accordo con la Direzione, indire l'assemblea dei Dipendenti.
- 8- Sia ai dipendenti che ai lavoratori avvisti al lavoro dall'Ufficio di Collocamento su richiesta della Direzione che all'orario fissato non verranno immediatamente occupati, sarà concesso dopo aver accertato trattarsi di cause non dipendenti da forza maggiore, un premio di permanenza di 4 ore lavorative.
- 9- La Direzione dell'Azienda dichiara di voler evitare la effettuazione di lavoro straordinario. Qualora però si dovesse effettuare lavoro straordinario la Direzione corrisponderà la retribuzione prevista dal CCNL per tutte le ore lavorate oltre le otto giornaliere (da non confondere come media settimanale) sia nei periodi di punta che in quelli normali.
- 10- Concessione agli orari sui prodotti dell'Azienda al prezzo di produzione per il solo fabbisogno familiare.
- 11- Ai dipendenti addetti ai lavori di scarico del pomodoro verrà concessa un aumento di L. 10- orarie.
- 12- Sarà adibito un personale fisso alle pulizie sui servizi igienici e dei locali in genere riservati ai Dipendenti. La Direzione si impegna a rifornire nel giro di un anno tutti i dipendenti di armadietti per la custodia dei vestiti e degli oggetti personali.
- 13- Al personale della squadra fisica che segue anche lavori di compagnia, oltre corrispondere gli stessi diritti degli altri Dipendenti dell'Azienda, verrà concessa una retribuzione di L. 30- oraria.
- 14- Il presente accordo ha la durata di anni uno a partire dal 1 Maggio 1962 e scadrà il 30 Aprile 1963. Si intenderà tuttavia tacitamente rinnovato se una delle parti non provvederà a dindattarla due mesi prima della scadenza.

Letto, approvato, sottoscritto

per la Direzione  
  
Bromfond

per la C.I.S.L.  
  
Adinolfi

per la C.G.L.  
  
Vittorio Grandi  
Bianchi